



COMUNE DI FENESTRELLE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 22

05/03/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA "JURE SANGUINIS". DETERMINAZIONI IN MERITO

L'anno duemilaventicinque il giorno cinque del mese di marzo alle ore 17:39, si è riunita la Giunta Comunale, in collegamento tramite videoconferenza, nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2024, con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOUQUET Michel - Sindaco	Sì (da remoto)
2. TRON Alessandra - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. BLANC Roberto - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza in collegamento tramite videoconferenza il Segretario Comunale Puliatti Danilo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA "JURE SANGUINIS". DETERMINAZIONI IN MERITO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/11/1997, come modificata ed integrata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19/12/1997, con cui veniva approvato il "Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, responsabile del procedimento e termine del procedimento", in cui venivano definiti in linea generale i termini di conclusione dei procedimenti;
- l'art. 2 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante la disciplina sul procedimento amministrativo, che, dopo aver previsto al comma 2 il termine di norma di 30 giorni per la conclusione dei procedimenti, al successivo comma 3 prevede che *"con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza"* e al successivo comma 4 prosegue rilevando che *"nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione"*;

DATO ATTO CHE:

- alla data odierna, non risultano individuati, per legge, regolamento o altra disposizione, i termini per la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di cittadini italiani (*iure sanguinis*), fattispecie che si ha quando un cittadino straniero di ceppo italiano risieda sul territorio italiano e, ai sensi della legge 91/1992 recante la disciplina della cittadinanza, e della Circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell'08.04.1991, ha titolo ad acquisire la cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano;
- la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza, competenza delegata all'Ufficiale di Stato Civile per la parte relativa all'istruttoria;

ACCERTATA la complessità del procedimento di cui trattasi che prevede, in capo all'Ufficiale di Stato Civile, accertamenti complessi, tra cui la verificata dell'attendibilità e utilità degli atti

prodotti dal richiedente relativi alla ricostruzione documentale dei singoli passaggi nell'albero genealogico, le richieste ai consolati italiani, competenti in base ai luoghi di nascita e di residenza all'estero dell'interessato e dei suoi ascendenti, della certificazione attestante che nessuno abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come si evince anche dalle linee guida per la definizione dell'iter procedimentale in questione, predisposte dalla responsabile dei Servizi al Cittadino e conservate in atti;

VISTO l'art. 14 D.L. del 4/10/2018, n. 113 convertito in Legge del 1/12/2018, n. 132 che stabilisce i seguenti nuovi termini:

- per la definizione dei procedimenti di acquisto cittadinanza (Legge n. 91 del 5/2/1992): quarantotto mesi dalla data della istanza di parte;
- per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana: sei mesi dalla data della presentazione della richiesta da parte delle persone in possesso della cittadinanza straniera;
- la fattispecie del riconoscimento della cittadinanza "*iure sanguinis*" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1 dell'08.04.1991 rappresenta l'attestare che il cittadino di origini italiane è sempre stato italiano per discendenza dall'avo nato ed emigrato dall'Italia e che non si tratta dell'acquisto della cittadinanza ex novo;

CONSIDERATO che per il medesimo procedimento amministrativo, quando svolto dagli uffici consolari italiani competenti in relazione alla località di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana, il DPCM 33/2014 individua il termine di 730 giorni per la conclusione;

RILEVATO che ultimamente sono sempre più numerosi i cittadini stranieri interessati a stabilire la residenza nei vari Comuni italiani, rivendicando la discendenza italiana, spinti da termini di conclusione del procedimento in Italia più ridotti rispetto alla procedura tramite consolato nel loro paese di origine;

PRESO ATTO che la complessità e controversia di tale procedura è stata rilevata anche da una recente circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze n. 0006497 del 06/10/2021 avente ad oggetto "Riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*", in cui, prendendo spunto da due pronunce recenti della corte d'appello, si invitano le amministrazioni a valutare attentamente le varie istanze in materia, e a sospendere, laddove ritenuto necessario, l'istruttoria, in attesa di un orientamento giurisprudenziale maggiormente consolidato;

RITENUTO pertanto che:

- il procedimento predetto di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* non possa essere concluso nei canonici 30 giorni previsti dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, termine solitamente applicato per i procedimenti relativi alla trascrizione degli atti di cittadinanza sulla base di provvedimenti del Ministero dell'Interno;

- sia invero opportuno individuare il termine di conclusione del procedimento in oggetto nella misura massima consentita dall'articolo 2, comma 4 della citata legge 241/90, corrispondente a 180, in analogia al termine fissato dal D.L. del 4/10/2018, n. 113 per il rilascio degli estratti di stato civile occorrenti per le medesime pratiche di cittadinanza;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il solo parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Amministrativo, mentre viene omesso il parere relativo alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di determinare in giorni 180, dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, di competenza dell'Ufficio di Stato Civile, relativo all'accertamento del possesso della cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano, cosiddetta *iure sanguinis*, in considerazione della complessità dello stesso, evidenziata dalle linee guida di definizione del relativo iter procedimentale, conservate in atti e predisposte dalla Responsabile del Servizio "Servizi al Cittadino", cui afferisce l'Ufficio di Stato Civile, competente per delega del Sindaco dell'istruttoria in questione;
3. di precisare che il termine di cui al precedente punto, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della medesima legge, può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell'urgenza di definire in modo certo il termine di conclusione del procedimento relativo al riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, in considerazione della complessità dello stesso,

Con successiva votazione resa in forma palese:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BOUQUET Michel

Il Segretario Comunale
Puliatti Danilo

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
TECNICO	Favorevole	05/03/2025	BOUQUET Michel	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo pretorio web di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) con decorrenza dal giorno 07/03/2025 al giorno 22/03/2025, n. reg. 228

Lì, 07/03/2025

Il Segretario Comunale
Dr. PULIATTI Danilo

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi Gruppo Consiliari così come previsto dall'art. 125 del T.U. n. 267/2000.

Lì, 07/03/2025

Il Segretario Comunale
Dr. PULIATTI Danilo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente dichiarazione è divenuta esecutiva in data 05/03/2025 per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000)

Lì, 07/03/2025

Il Segretario Comunale
Dr. PULIATTI Danilo